Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c8ed61549d567

N. R.G. 19741/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Salvatore Casciaro - Presidente

dott. Rosella Nocera - Giudice

dott. Valeria Guaragnella - Giudice rel.

Letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c., depositato in data 18.12.2017,

da

[redacted] nato in Guinea Conakry il 10/08/1997, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Nardella,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;

MINISTERO DELL'INTERNO;

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I.- Il ricorrente, cittadino della Guinea Conakry, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 27/10/2017, notificato il 7/12/2017, recante il diniego della protezione internazionale e la mancanza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria *ex* art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998 ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

L'Amministrazione è rimasta contumace.

II.- Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 14 del d.lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di [redacted] circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe923ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c8ed61545

mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).

II.1 - Il ricorrente, in sede di audizione presso la Commissione, ha riferito di aver abbandonato il proprio Paese per il timore di essere ucciso a causa dei conflitti fra i gruppi etnici dei Konianké e dei Guerzè. In particolare, il ricorrente ha raccontato un episodio relativo all'uccisione di un giovane di etnia Konianké, avvenuta il 15 luglio 2013, per mano del guardiano di una stazione di benzina, di etnia Guearzè, durante una presunta rapina avvenuta nel villaggio di Koulé, a circa 40 km dal capoluogo di N'Zérékoré, città natale del ricorrente, dove lo stesso ha vissuto fino alla fuga. Ha riferito, inoltre, che, a seguito di questo episodio, fra i due gruppi etnici sono scoppiati violenti conflitti che hanno interessato la città di N'Zérékoré. In particolare, il ricorrente, di etnia Konianké, ha dichiarato di abitare in un quartiere a maggioranza Guerzè e che, per tal motivo, un gruppo di persone di etnia Guerzè ha sfondato la porta di casa sua, dove viveva solo con il padre, per ucciderli. Il padre, anziano, è stato ucciso dai Guerzè mentre il ricorrente è stato ferito ad una gamba con un machete, ma è riuscito a scappare, scavalcando la recinzione e nascondendosi in un bosco. Da lì ha raggiunto Bejela, dove è andato in ospedale, ma dalla quale è dovuto fuggire, dato che il conflitto si era esteso anche a questa zona. Il richiedente è scappato nella città di Kankan e di

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c8ed615d9a3d9f7

lì a Labe, da dove è entrato in Senegal. In Senegal ha lavorato come pescatore per tre anni ma il lavoro era poco e così è andato in Mali e poi in Algeria. In Algeria è stato sequestrato insieme ad altre persone ma è riuscito a fuggire. Dall'Algeria è andato in Libia con un suo amico che aveva lì un zio. È arrivato in Italia il 9 maggio 2017.

Il ricorrente ha lasciato il proprio Paese nel 2013, quando era ancora minorenne, e ha riferito di essere orfano sia di madre che di padre, di non saper dove andare a vivere in caso di ritorno nel proprio Paese. Ha dei fratelli che vivono da una zia a Kessidougou e un fratello che vive a Conakry, l'unico con cui ha ancora dei contatti.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione. Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.

Ciò premesso, bisogna verificare se la domanda di riconoscimento della protezione internazionale corrisponda allo standard probatorio previsto dall'art. 3 del d. lgs. n.251/2007, il quale afferma che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*, precisando al 2° comma che *"il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale"*.

Sul punto, si deve inoltre precisare che la dimostrazione può essere anche indiziaria, infatti l'art. 3 del decreto legislativo sopra menzionato dispone che: *"qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le*

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb9655497f9e96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b9b9e744c9e4f15464d2a7

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c8ed615d5d

dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".

Nel caso di specie la narrazione della vicenda personale alla quale l'istante lega la domanda di protezione appare nel complesso credibile e comunque si deve ritenere che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla. Difatti, seppur il ricorrente non abbia prodotto alcun documento utile a corroborare la propria istanza, l'episodio dell'uccisione, al distributore di benzina, del ragazzo di etnia Koniankè è stato narrato dal ricorrente in modo dettagliato e preciso sia per quel che riguarda le circostanze di tempo che quelle di luogo, ed è un evento confermato anche da fonti nazionali. Sul sito https://www.africarivista.it/250713-guinea-si-aggrava-bilancio-violenze-a-nzerekore-inchiesta-e-arresti/4988/ si parla del cruento conflitto fra Koniankè e Guerzè nella zona di provenienza del richiedente e si fa espresso riferimento all'episodio in parola: " *Ad innescare la scia di violenza è stata la morte, nella notte tra il 14 e il 15 luglio, di un giovane di etnia Konianké durante una presunta rapina in una stazione di benzina nel villaggio di Koulé, a circa 40 km dal capoluogo di N'Zérékoré. Il giorno dopo sono cominciati attacchi attribuiti a giovani Konianké ai danni di decine di abitazioni di esponenti della comunità Guerzé. Gli scontri sono durati più di 72 ore nonostante il coprifuoco e il dispiegamento di rinforzi militari nella zona. Fonti sanitarie e della Croce Rossa hanno riferito di crimini di un'estrema efferatezza tra i due gruppi."*

Nel complesso il resoconto del ricorrente appare logico, plausibile e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relativamente al Paese d'origine, che evidenziano la veridicità dei fatti esposti. In particolare, le fonti riportano di una prima ondata di scontri fra diversi gruppi etnici, scontri che coinvolgono anche le differenze religiose che esistono fra le diverse etnie, e che ebbero inizio nel 2010, nel maggio del 2012 e che ebbero come teatro la città di N'Zerekorè . L'episodio forse più clamoroso è quello che si registrò nel luglio 2013, che ha interessato in prima persona il richiedente, e che determinò la morte di un numero imprecisato di persone (almeno 50) e richiese l'intervento dell'esercito per sedare i tumulti. (si vedano: Minority Rights Group International State of the World's Minorities and Indigenous People 2014 – Guinea 3 july 2014 available at http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/mrg-state-of-the-worlds-minorities-2014.pdf; 2015 Report on International Religious Fredom- Guinea available at http://www.refworl.org/docid/57add87335.html; www.lookoutnews.it e www.sputniknew.com entrambi di luglio 2013).

Appare dunque plausibile che la vicenda narrata sia stata personalmente vissuta. Tuttavia non risulta che dopo gli episodi narrati, risalenti al 2013, vi siano stati ulteriori scontri significativi fra Koniankè e Guerzè e, pertanto, non si ravvisa, allo stato, un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale che possano integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Pertanto, si ritiene condivisibile quanto affermato nel merito dalla Commissione Territoriale di Foggia.

III.- Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello *status* di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007.

Ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 14 del d.lgs. n.251/2007 è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) "*la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia*". Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che "*qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente*".

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c6ed61

Orbene, non essendo stato posto in contestazione dalla Commissione territoriale, né in sede di audizione, né nell'odierna procedura giurisdizionale, che il ricorrente provenga dalla Guinea Conakry, in particolare dalla città di N'Zérékoré, capoluogo della regione omonima, situata nella parte meridionale del paese, lo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell'area territoriale di riferimento non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità.

Sul sito web **"Viaggiare Sicuri" del MAE (pubblicato il 26.02.2018, in corso di validità)** si legge che *"Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In considerazione dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica nella fascia saheliana e dell'Africa Occidentale resta consistente il rischio di attentati ed azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali. Nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose. In tale quadro non è raro, specie nella capitale Conakry, che manifestazioni degenerino in scontri di piazza, talora con morti e feriti.*[1]".

Il **Dipartimento di Stato americano**[2], in quanto alle pratiche sui diritti umani, riferisce il seguente quadro: "*i problemi più gravi dei diritti umani sono rimasti le condizioni della carceri rischiose per la vita e quelle dei centri di detenzione; la negazione dell'equo processo; violenza e discriminazione contro le donne e le ragazze, compresi gli abusi sessuali, il matrimonio forzato e il matrimonio precoce e la mutilazione / il taglio genitale femminile (FGM / C). Altri problemi legati ai diritti umani includono: uccisioni da parte delle forza di sicurezza e uso di forza eccessiva contro i civili, compresa la tortura per estrarre confessioni; l'arresto arbitrario; la lunga detenzione in attesa del processo e detenzione indefinita, compresa quella dei prigionieri politici; interferenze arbitrarie con la famiglia e la abitazione; restrizioni alle libertà di stampa e di riunione; la corruzione a tutti i livelli di governo; la discriminazione contro le persone con disabilità e il traffico di esseri umani, compreso anche il lavoro minorile forzato.*

Amnesty International[3] descrive la situazione del 2016 nel modo seguente "*le forze di sicurezza hanno usato una forza eccessiva contro i manifestanti pacifici e hanno molestato persone*

[1] http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/guinea.html?no_cache=1
[2] https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink_.pdf
[3] https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink_.pdf

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb9655497 1ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c8ed61548d

che esprimevano dissenso. Sono state riportate torture e altri maltrattamenti. Le forze di sicurezza continuano a godere dell'impunità per le violazioni dei diritti umani. La pena di morte è stata abolita per i reati comuni. Il matrimonio precoce e forzato è diventato un reato penale. [...] Pena di morte Una revisione del codice penale ha abolito la pena di morte per i reati comuni. Il codice militare di giustizia prevedeva ancora (nel corso dell'anno) la pena capitale per crimini straordinari, tra cui il tradimento e la rivolta nei casi di guerra o stato di emergenza. Un progetto di legge per eliminare queste disposizioni è in attesa d'esame da parte dell' Assemblea Nazionale".

L'**organizzazione Human Rights Watch**[4] conferma una situazione nel paese come in precedenza descritta: *"Nel 2016, il governo del presidente Alpha Conde, che ha vinto un secondo mandato alla fine del 2015 in elezioni viziate, ha fatto qualche progresso nel consolidare lo stato di diritto e affrontare le violazioni delle forze di sicurezza. Un dialogo a livello nazionale tra i partiti al governo e quelli all'opposizione ha ridotto le tensioni etniche e comunali e ha portato a una tabella di marcia per le elezioni amministrative da lungo tempo posposte che si terranno all'inizio del 2017. Tuttavia, le continue carenze all'interno della polizia e della magistratura, insieme a diversi fattori di rischio, in particolare la disoccupazione elevata, la criminalità organizzata e l'insicurezza regionale, hanno evidenziato la fragilità di questi progressi.*

Le segnalazioni di violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza sono diminuite e le autorità hanno mostrato una maggiore disponibilità ad indagare e sanzionare coloro che sono implicati in violazioni, in particolare quelli che erano stati ampiamente riportati nei media locali. Sebbene il governo ha permesso diverse manifestazioni dell' opposizione, migliorando così il rispetto del diritto alla libertà di assemblea, sono stati compiuti pochi progressi per migliorare l'accesso ai principali diritti economici, compresa l'assistenza sanitaria e l'istruzione primaria. La violenza contro le ragazze e le donne è rimasta alta. La magistratura ha compiuto progressi nell'indagine sul massacro da parte delle forze di sicurezza di dimostranti disarmati allo stadio nel 2009, ma per lo più non è riuscita a indagare su altri episodi passati della violenza statale. Il ministero della giustizia ha intrapreso una grande riorganizzazione del potere giudiziario per migliorare l'amministrazione della giustizia, ma rimangono le preoccupazioni riguardanti il sovraffollamento delle carceri, il comportamento non professionale di personale giudiziario e la mancanza di indipendenza giudiziaria".

[4]https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea situazione_sociopolitica__etnic__Guerz__e_Malink_.pdf

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb965549 71ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16a0...

Inoltre, da una **scheda della Caritas Italiana**[5] relativa ad un progetto per l'impiego di volontari in Africa (Guinea) nel 2016 si ricava che " *dal punto di vista politico-sociale, fortissime sono le contrapposizioni etniche, in particolare tra la popolazione autoctona, i guerzé (di religione cristiana) e i malinké (in prevalenza musulmani), e non rari gli scontri che si verificano a livello locale anche per dispute minori. La conflittualità è molto elevata e si è accresciuta con l'arrivo di società minerarie straniere che hanno investito nell'area e creato una rivoluzione sociale senza precedenti, non sempre dai risvolti positivi. Se da un lato, infatti, l'investimento nei primi periodi ha fatto pensare ad un boom economico favorevole alla zona (aumento del commercio, aumento dell'edilizia e dei prezzi di affitto e vendita delle case, crescita delle operazioni finanziarie, aumento dell'occupazione a salari molto più elevati della media), l'illusione è presto svanita di fronte ad un deterioramento del tessuto sociale locale: terre espropriate e indennizzi non favorevoli alla popolazione, diatribe tra popolazione locale, prefetti e rappresentanti delle società, dubbi su investimenti a lungo termine nel paese, sospensione di contratti lavorativi.*"
In effetti, la situazione attuale della Guinea non rispecchia più quella esistente al momento dell'espatrio e, pertanto, difetta il requisito dell'attualità del rischio, quindi, non può ritenersi concreto il pericolo, espresso dal ricorrente, di subire in caso di rientro in patria una delle forme di danno grave previste dall'art. 14 D.L.vo n. 251/2007

IV. Nondimeno, appare censurabile la mancata adozione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008).

Va premesso che l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

La Suprema Corte ha descritto, in tempi più recenti, tale forma di protezione alla stregua di una misura atipica, residuale e idonea ad integrare, in aggiunta allo status di rifugiato e di persona beneficiaria della protezione sussidiaria, l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definitivo dall'art. 10 Cost. (cfr. Cass. n. 15466/2014); sul piano del contenuto si è colto come la misura di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998 si riferisca a quelle "*situazioni vulnerabili non*

[5] https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13__Guinea__situazione_sociopolitica__etnie__Guerz__e_Malink__.pdf

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb9655497 1ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b96b6e744c8ed615

rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, ecc.)".

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che la lesione o la messa in pericolo dei diritti inviolabili dell'uomo nel paese di origine, *ex* art. 2 Cost., ancorché non siano direttamente incidenti sul soggetto, poiché in tal caso varrebbero a fondare il riconoscimento di una delle altre due protezioni, abbiano una incidenza potenziale ed indiretta sull'interessato, *ratione personae*" (cfr., in proposito, Cass. n. 420 del 13/01/2012), presupponendo dunque la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali.

Nel caso di specie, il ricorrente è orfano di entrambi i genitori, ha subito in età adolescenziale traumi da violenza assistita quali gli scontri che devastarono la città di provenienza, è stato costretto a fuggire dal proprio Paese, con una gamba ferita, quando aveva solo 16 anni, a causa dell'irruzione nella propria abitazione, consapevole di star abbandonando il padre ad una sicura morte violenta. Ha dovuto affrontare un lungo viaggio costellato da altra violenza (in Bejela) e da miseria e emarginazione (Algeria e Libia); ha vissuto l'esperienza traumatica di esser fatto prigioniero, sebbene sia riuscito poi a scappare. Tutti questi eventi tragici paiono idonei a traumatizzare qualsiasi persona costretta a subirli in età adolescenziale.

Nell'arco della sua breve vita il ricorrente è stato costretto a subire così tante migrazioni e cambiamenti e ad affrontare situazioni così violente e traumatiche che la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine, al momento attuale, appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel difficile percorso di crescita fino ad ora positivamente compiuto.

La mancanza di qualsiasi punto di riferimento esporrebbe il ricorrente ad una situazione di estrema vulnerabilità, caratterizzata da emarginazione e miseria, nell'ambito di un Paese connotato ancora da elementi perturbatori e di instabilità e da una compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (si consulti il rapporto annuale 2017-2018 di Amnesty International, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/guinea/, nonché quello relativo al 2016-2017, Amnesty International Report 2016/17 - Guinea, 22 February 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/58b033f66.html; nonché UN Human Rights Council, Situation of human

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe923ed161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

rights in Guinea, 17 January 2017, A/HRC/34/43, available at: http://www.refworld.org/docid/58ad8f104.html).

In conclusione, la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria è fondata.

V. - Dalla conclusione che precede discende la sussistenza dei presupposti di ammissione al gratuito patrocinio.

VI.- Spese compensate, considerato il parziale accoglimento della domanda e la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

applicati gli artt. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

1) accoglie il ricorso solo con riferimento alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione umanitaria e conseguentemente dichiara che il richiedente ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 co. 6, d. lgs. n. 286/1998;
2) spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 13.4.2018

Il Giudice relatore — Il Presidente

Valeria Guaragnella — Salvatore Casciaro

Firmato Da: GUARAGNELLA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdbb96554971ae96695fe92f3ad161 - Firmato Da: CASCIARO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fc6e03b56b6e744c8ed6154